




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2574

Ratifica dell'Accordo di sicurezza sociale
tra Italia e Canada

N. 163 – 3 dicembre 2014



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2574

Ratifica dell'Accordo di sicurezza sociale
tra Italia e Canada

N. 163 – 3 dicembre 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

*SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
Tel. 2174 – 9455*

*SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685*

Estremi del provvedimento

A.C. 2574

Titolo breve: **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003.**

Iniziativa: governativa

Commissione di merito: III Commissione

**Relatore per la
Commissione di merito:** ZAMPA

Gruppo: PD

Relazione tecnica: presente

verificata dalla Ragioneria generale

referita al testo presentato alla Camera

Parere richiesto

Destinatario: alla III Commissione in sede referente

Oggetto: testo del provvedimento

INDICE

ARTICOLI 1-33 DELL'ACCORDO, ARTICOLI 1-8 DEL PROTOCOLLO E ARTICOLI 1-4 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA.....	3
---	----------

PREMESSA

Il disegno di legge autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003.

Come previsto dall'articolo 32, paragrafo 1, dell'Accordo in esame, quest'ultimo sostituirà il precedente Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Canada firmato nel 1977 ed entrato in vigore nel 1979 (legge di ratifica 869/1978).

L'Accordo è composto da 33 articoli, cui si aggiunge il relativo Protocollo (di 8 articoli), con il quale sono state apportate modifiche e integrazioni al testo dell'Accordo.

Il disegno di legge di ratifica è corredato di relazione tecnica, vidimata positivamente dalla Ragioneria dello Stato.

Si esaminano di seguito le norme dell'Accordo considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che - nel confronto con l'Accordo attualmente in vigore - presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-33 dell'Accordo, ARTICOLI 1-8 del Protocollo e ARTICOLI 1-4 del disegno di legge di ratifica

Le norme dell'Accordo disciplinano le relazioni tra Italia e Canada in materia di sicurezza sociale.

In particolare, le norme introdotte dall'Accordo dispongono, tra l'altro, quanto segue:

- viene confermato l'ambito di applicazione già vigente (Assicurazione Generale Obbligatoria, regimi speciali per determinate categorie di lavoratori, Assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e, per quanto concerne il Canada, *Old Age Security Act* e Regime pensionistico del Canada). È disposto inoltre che l'Accordo si applichi anche alle modifiche relative a tali regimi. L'Accordo si applica altresì alle norme che estendono la legislazione di una Parte a nuovi beneficiari sempre che l'altra Parte non abbia manifestato la sua contrarietà (articolo 2, paragrafi 2 e 3, dell'Accordo);
- il lavoratore alle dipendenze di un datore di lavoro avente la propria sede nel territorio di una Parte, che venga inviato nel territorio dell'altra Parte, è soggetto, per quanto concerne tale rapporto di lavoro, soltanto alla legislazione della prima Parte per un periodo massimo di 24 mesi. Su richiesta del datore di lavoro e del

lavoratore il periodo può essere esteso qualora le autorità competenti giudichino giustificate le motivazioni addotte (articolo 7);

- se una persona non ha diritto a una prestazione per l'assenza di sufficienti periodi accreditabili ai sensi della legislazione di una Parte, il diritto alla prestazione verrà determinato totalizzando tali periodi con altri periodi determinati in base al meccanismo riportato dal testo in esame (calcolo dei periodi di contribuzione accreditabili). Se una persona non ha diritto a una prestazione sulla base dei periodi accreditabili, anche totalizzati, tale diritto verrà stabilito totalizzando i periodi con quelli accreditabili ai sensi della legislazione di uno Stato terzo con il quale le Parti hanno separati Accordi di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi (articoli 13-15 dell'Accordo);
- se una persona non può far valere il diritto alle prestazioni per la legislazione italiana sulla base dei soli periodi accreditati, l'INPS verifica se il diritto possa essere stabilito mediante totalizzazione. Se l'Italia subordina le prestazioni alla condizione che i periodi di contribuzione derivino da una professione a regime speciale, saranno considerati solo i periodi accreditabili ai sensi della legislazione canadese. Se nonostante la totalizzazione dei periodi non sono soddisfatte le condizioni per beneficiare delle prestazioni, tali periodi saranno utilizzati per l'ammissione al beneficio delle prestazioni al regime generale. Se un residente in Italia ha diritto alle prestazioni di entrambe le Parti e la somma delle prestazioni non raggiunge l'importo del trattamento minimo italiano, l'INPS concede in aggiunta un'integrazione necessaria per raggiungere l'importo del trattamento minimo di pensione (articolo 19 dell'Accordo);
- l'erogazione delle prestazioni economiche in caso di tubercolosi viene estesa anche in caso di residenza del beneficiario in Canada (articolo 21 dell'Accordo);
- la competente istituzione di una Parte può richiedere all'istituzione corrispondente dell'altra Parte di effettuare accertamenti sanitari sui beneficiari, con oneri a proprio carico (articolo 24 dell'Accordo);
- l'Accordo in esame entra in vigore il primo giorno del quarto mese successivo a quello in cui saranno stati scambiati gli strumenti di ratifica (articolo 33, paragrafo 1, dell'Accordo e articolo 2 del ddl di ratifica).

L'articolo 3 del ddl di ratifica dispone che all'onere derivante dall'attuazione del provvedimento, valutato in euro 313.600 per l'anno 2014, in euro 521.600 per l'anno 2015 e in euro 2.555.500 a decorrere dall'anno 2016, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (comma 1).

L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere, in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 2).

Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure sopra descritte (comma 3).

La **relazione tecnica** afferma che le modifiche introdotte dall'Accordo in esame, rispetto a quello attualmente in vigore, si riferiscono a:

- estensione del principio della totalizzazione dei periodi di lavoro svolto in più Stati (totalizzazione multipla), fino ad oggi riconosciuto limitatamente ai periodi di lavoro svolti soltanto in Canada o nel Quebec;
- esportabilità delle prestazioni economiche per la tubercolosi, finora erogate esclusivamente sul territorio nazionale.

Ai fini della quantificazione degli oneri, sono state prese in considerazione:

- 1) la decorrenza delle modifiche dal 1° gennaio 2014;
- 2) la garanzia del trattamento minimo in deroga al limite di 10 anni di anzianità di cui alla L. 727/1994;
- 3) i limiti di età previsti per la concessione della pensione di vecchiaia ai sensi dell'articolo 24 del DL 201/2011;
- 4) gli effetti dell'articolo 3, commi 14 e 15, della legge 335/1995 di riforma del sistema delle pensioni;
- 5) le modifiche introdotte dalla legge 189/2002 (Bossi/Fini) in materia di concessione agli extracomunitari rimpatriati di una rendita calcolata con il sistema contributivo al compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia;
- 6) le indicazioni statistiche degli archivi INPS relative al numero e all'importo delle pensioni vigenti e delle nuove liquidate in convenzione con Canada e Quebec.

**Pensioni in convenzione internazionale con Canada e Quebec vigenti il
1° gennaio dell'anno indicato**

Stato	Numero pensioni	Importo annuo (milioni di euro)	Importo medio mensile (euro)
2006			
Canada	56.233	97,8	133,73
Quebec	13.868	17,6	97,41
Complesso	70.101	115,3	126,55
2007			
Canada	56.807	102,2	138,39
Quebec	14.027	18,1	99,23
Complesso	70.834	120,3	130,63
2008			
Canada	57.834	105,4	140,13
Quebec	14.168	18,7	101,26
Complesso	72.002	124,0	132,48
2009			
Canada	58.997	111,1	144,80
Quebec	14.411	19,7	105,03
Complesso	73.408	130,7	136,99
2010			
Canada	59.253	111,4	144,59
Quebec	14.589	19,8	104,15
Complesso	73.842	131,1	136,60
2011			
Canada	59.502	112,5	145,39
Quebec	14.544	20,1	106,16
Complesso	74.046	132,5	137,69
2012			
Canada	56.723	110,7	144,59
Quebec	13.807	19,3	104,15
Complesso	70.530	130,1	141,88
2013			
Canada	56.808	113,3	153,39
Quebec	13.748	19,6	109,59
Complesso	70.556	132,9	144,86

**Pensioni in convenzione internazionale con Canada e Quebec liquidate
nel corso dell'anno indicato**

Stato	Numero pensioni	Importo annuo (milioni di euro)	Importo medio mensile (euro)
2006			
Canada	2.503	5,4	164,63
Quebec	650	0,8	95,71
Complesso	3.153	6,2	150,42
2007			
Canada	2.687	4,4	126,03
Quebec	573	0,9	126,99
Complesso	3.260	5,3	126,20
2008			
Canada	2.604	4,7	137,59
Quebec	588	0,8	108,29
Complesso	3.192	5,5	132,19
2009			
Canada	1.764	3,3	141,87
Quebec	590	0,7	97,39
Complesso	2.354	4,0	130,72
2010			
Canada	2.120	3,4	122,27
Quebec	384	0,6	116,55
Complesso	2.504	4,0	121,39
2011			
Canada	2.192	3,7	131,49
Quebec	464	0,5	87,02
Complesso	2.656	4,3	123,72
2012			
Canada	1.870	3,0	123,78
Quebec	408	0,5	88,79
Complesso	2.278	3,5	117,52

Riguardo al numero di canadesi in Italia e di italiani in Canada, l'ISTAT riporta che, al 1° gennaio 2011, il numero di canadesi in Italia era pari a 2.183, di cui 625 unità hanno versato, nel corso del 2011, contributi all'INPS.

Con riferimento a detto collettivo, la distribuzione per sesso ed età risulta la seguente:

Classe di età	Maschi	Femmine	Totale
20-24	3	10	13
25-29	15	45	60
30-34	30	64	94
35-39	27	72	99
40-44	33	76	109
45-49	44	52	96
50-54	37	40	77
55-59	25	19	44
60-64	18	6	24
65-69	6	1	7
70-74	1	1	2

Per contro, risultano censiti dal Ministero degli Affari esteri circa 131.000 italiani residenti in Canada.

Misura delle prestazioni

Si è tenuto conto:

- dell'importo di trattamento minimo previsto per l'anno 2014, per la quota di pensioni liquidata con il sistema contributivo e misto attribuite ai soggetti che dopo il pensionamento manterranno la residenza in Italia;
- della maggiorazione sociale in pagamento alle pensioni vigenti al 2012 liquidate in base all'accordo Canada/Quebec (pari alla differenza tra il trattamento minimo vigente nell'anno e il limite massimo della pensione previsto dalle leggi 488/2001 e 289/2002 per i pensionati privi di altri redditi);
- della legge 127/201 in materia di cosiddette pensioni basse, ipotizzando per tutti i soggetti un'anzianità contributiva versata in Italia inferiore a 15 anni;
- dell'importo medio delle nuove pensioni liquidate in convenzione con Canada e Quebec; dell'importo a calcolo del trattamento pensionistico senza attribuzione del

minimo, per la quota di pensioni liquidate con il sistema contributivo attribuite ai soggetti che dopo il pensionamento manterranno la residenza in Italia; di un costo medio annuo pro-capite dell'indennità TBC pari a euro 1.800;

- di un'indicizzazione annua degli importi di pensione pari al 2% per il 2014, pari all'1,9% per il 2015 e all'1,8% costante per il successivo periodo di valutazione, come indicato nel DEF dell'aprile 2013.

Numero dei beneficiari

- in mancanza di elementi rilevabili, si è ipotizzato che la totalizzazione multipla comporti un incremento del numero delle pensioni pari al 5% delle nuove pensioni liquidate nel corso dell'anno;
- si è individuato il numero di titolari di indennità TBC, applicando la stessa percentuale risultante per la generalità delle pensioni dell'Istituto. Tenuto conto del peso delle pensioni vigenti con Canada e Quebec, che per circa il 90% sono pagate all'estero, ne è risultato un numero annuo di beneficiari pari a 62 unità;
- il numero di beneficiari degli incrementi dovuti alla L. 127/2007 sono stati determinati con la stessa percentuale rilevata sul complesso delle pensioni vigenti al 1° gennaio 2013;
- è stata utilizzata la tavola di mortalità ISTAT 2010 e, per le altre basi tecniche (probabilità di lasciare famiglia, età coniuge superstite) le stesse utilizzate nel modello previsionale INPS.

Stima degli oneri

La RT ritiene ragionevole stimare per i prossimi anni un flusso costante di 125 nuove pensioni sulla base dell'ipotesi che la totalizzazione multipla comporti un incremento del 5% delle pensioni liquidate con le norme del precedente Accordo, che nel periodo 2006-2012 sono state circa 2.500 l'anno. Ipotizzando che detto contingente percepisca nel 2014 una pensione annua in media pari a 1.600 euro a carico dell'INPS, in linea con gli importi medi annui delle pensioni liquidate nel 2013, si ottiene la seguente successione di beneficiari e oneri:

Anno	Beneficiari	Oneri complessivi annui <i>(migliaia di euro)</i>
2014	125	198,6
2015	249	403,6
2016	373	614,4
2017	497	830,4
2018	619	1.051,5
2019	741	1.278,2
2020	863	1.510,5
2021	947	1.682,1
2022	1.068	1.923,2
2023	1.186	2.168,1
2024	1.305	2.417,5

La spesa pensionistica aggiuntiva, riportata nella Tabella, comprende l'eventuale integrazione al minimo e le maggiorazioni sociali.

Con riferimento alle prestazioni economiche antitubercolari finora erogate solo sul territorio italiano, la concessione di tale beneficio agli italiani in Canada comporta il sorgere di un nuovo onere. Applicando la stessa frequenza riscontrata per le prestazioni antitubercolari in Italia (47 casi su 100.000), si valuta in 62 unità all'anno il numero dei beneficiari.

Anno	Oneri complessivi annui <i>(migliaia di euro)</i>
2014	115
2015	118
2016	120
2017	122
2018	124
2019	126
2020	129
2021	131
2022	133
2023	136
2024	138

In definitiva, gli oneri complessivi derivanti dal provvedimento risultano complessivamente pari a:

Anno	Oneri complessivi annui <i>(migliaia di euro)</i>
2014	313,6
2015	521,6
2016	734,4
2017	952,4
2018	1.175,5
2019	1.404,2
2020	1.639,5
2021	1.813,1
2022	2.056,2
2023	2.304,1
2024	2.555,5

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la quantificazione degli oneri relativi alle disposizioni in esame presuppone l'entrata in vigore dell'Accordo nell'esercizio 2014. Andrebbe chiarito se, alla luce delle disposizioni riguardanti l'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 33), la stima degli oneri riferita agli esercizi 2014 e 2015 possa considerarsi ancora attuale.

Ciò premesso, si osserva che la RT individua maggiori oneri – fra l'altro - in virtù delle disposizioni (articoli da 13 a 15 e articolo 19 dell'Accordo) che introducono un regime di totalizzazione più favorevole rispetto a quello attualmente in vigore. Con riferimento alle prestazioni pensionistiche, pertanto, la quantificazione della RT presuppone che l'incremento dei trattamenti corrisponda a circa il 5% annuo. La RT non fornisce, tuttavia, i dati e gli elementi sottostanti la scelta di tale parametro.

In merito ai profili di copertura finanziaria, l'articolo 3 del ddl di ratifica dispone che all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 313.600 per l'anno 2014, in euro 521.600 per l'anno 2015 e in euro 2.555.500 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il comma 2 reca una esplicita clausola di salvaguardia, secondo cui, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al medesimo comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il comma 3 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, si ricorda che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono riconducibili, come indicato dalla relazione tecnica ad esso allegata, alle modifiche previste alla disciplina in materia di totalizzazione dei periodi di lavoro svolti in Canada e Quebec e all'esportabilità delle prestazioni economiche per la tubercolosi previste dall'Accordo. In merito alla norma di copertura finanziaria si fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità. Il riferimento ai fondi speciali 2014-2016 appare idoneo solo nel presupposto che il provvedimento venga approvato, in via definitiva, entro il 31 dicembre 2014.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2, appare opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo del Fondo nazionale per le politiche sociali, in via

prioritaria, ed eventualmente del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sui medesimi fondi. Tale chiarimento appare necessario, con particolare riguardo al Fondo nazionale per le politiche sociali, in considerazione della natura non rimodulabile del relativo capitolo.

Con riferimento alla formulazione dell'autorizzazione di spesa si segnala l'opportunità di specificare che l'onere pari a euro 2.555.500 a decorrere dal 2016 ha carattere annuo.

Infine, si dovrebbe valutare l'opportunità di modificare la decorrenza degli oneri del provvedimento e della relativa copertura finanziaria dal 2014 al 2015, giacché l'Accordo entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 33, "il primo giorno del quarto mese successivo a quello in cui saranno scambiati gli strumenti di ratifica".